

Determinazione n. 19 del 27/05/2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E MEDIAZIONE AL BROKER DI ASSICURAZIONI AON SPA PER IL TRIENNIO 2015-2017. CIG: Z54154614A

IL SEGRETARIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 5 del 28.02.2007 il CDA di ATO-R affidava in esclusiva alla società AON Spa, intermediario assicurativo ai sensi della Legge 28 novembre 1984 n.792 così come modificata dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, iscritta all'Albo nazionale al numero di matricola 141/S, l'incarico di consulenza, assistenza e mediazione in materia di rischi ed esigenze assicurative. Il relativo contratto veniva stipulato in data 28-2-2007 sino al 31-12-2009, e prorogato sino al 31-12-2011 con deliberazione n. 134 del 11/11/2009
- alla luce della normativa nazionale (decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 e successive proroghe) che prevedeva lo scioglimento dell'ATO-R entro il 31/12/2011 (termine successivamente prorogato al 31/12/2012) e in assenza di una Legge regionale che ne disciplinasse le modalità di attuazione, con deliberazione del CDA n. 42 del 27.12.2011 l'Ente ha ritenuto, in via transitoria, di *"prorogare sino allo scioglimento di ATO-R come interverrà in seguito a Legge Regionale l'incarico di consulenza, assistenza e mediazione in materia di rischi ed esigenze assicurative alla società AON Spa"*;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Piemonte, in attuazione alla sopradescritta normativa nazionale, ha emanato la legge regionale n. 7/2012 entrata in vigore il 29/05/2012, che ha riorganizzato il servizio regionale di gestione integrata dei rifiuti prevedendo la costituzione della Conferenza d'ambito entro il 28/05/2013 e lo scioglimento dell'ATO-R nel corso del trimestre successivo.
- ad oggi, tuttavia, la normativa regionale non ha ancora avuto attuazione e ATO-R prosegue la sua attività nel pieno dei poteri;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere ad un nuovo affidamento dell'incarico in oggetto in attesa che si dia attuazione alla normativa sopra citata;

DATO ATTO CHE:

- il servizio di brokeraggio assicurativo è prestato senza alcun onere a carico dell'Ente in quanto le prestazioni del Broker sono retribuite mediante conferimento diretto di una provvigione da parte della Società Assicuratrice titolare del contratto assicurativo;
- con riferimento all'anno 2014, a fronte di un importo complessivo dei premi assicurativi allora in essere pari a €16.960,00, l'importo delle provvigioni riconosciute al Broker assicurativo dalle società titolari dei contratti è stato pari a €2.870,38, per una percentuale di circa il 17%;
- applicando la medesima percentuale stimata del 17% all'importo dei premi assicurativi relativi all'anno 2015 e pari ad €10.075,00, ne deriva un importo di €1.713,00;

RITENUTO, ai soli fini dell'applicazione della normativa sulla tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari, di stimare l'importo complessivo dell'affidamento in Euro 5.139,00, importo che scaturisce moltiplicando l'importo delle provvigioni stimate per l'anno 2015 per tre, in considerazione della durata triennale dell'appalto in oggetto; gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, poiché il servizio oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale.

DATO ATTO, inoltre, che l'importo delle provvigioni riconosciute al Broker, sopra indicate, è ampiamente compatibile con la procedura di affidamento del servizio mediante procedura in economia di cui al d.lgs. 163/2006, art. 125, comma 11;

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 7934 del 29/12/2014 AON S.p.A. ha manifestato il proprio interesse a proseguire il servizio per l'ATO-R relativamente al triennio 2015-2017;
- per il triennio 2015-2017 AON spa ha già svolto una indagine di mercato volta a verificare le migliori offerte per le polizze assicurative di interesse di ATO-R, sulla cui base ATO-R ha provveduto a rinnovare o affidare ex novo i contratti delle polizze assicurative;

RICHIAMATI:

- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", come interpretato e modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, contenente disposizioni per garantire la tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari collegati agli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture.
- l'art. 4, comma 14 bis, del D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011 e la Circolare del Ministero del Lavoro n. 12/2012, che consentono l'autocertificabilità del DURC per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000,00;
- l'art.332, comma 5, del regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che prevede nei casi di affidamento in economia che "Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario";

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Visto l'art. 26 dello Statuto, ai sensi del quale il Segretario è il responsabile dell'amministrazione generale dell'Associazione;

In esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 10/3/2015, di approvazione del BILANCIO per l'anno 2015.

DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'affidamento per il triennio 2015-2017 dell'incarico di consulenza, assistenza e mediazione al Broker di assicurazioni AON S.p.A., con sede in corso Marconi 10 – 10125 Torino, P.IVA 11274970158;
2. Di dare atto che il servizio di brokeraggio assicurativo è prestato senza alcun onere a carico dell'Ente in quanto le prestazioni del Broker sono retribuite mediante conferimento diretto di una provvigione da parte della Società Assicuratrice titolare del contratto assicurativo e che, pertanto, tale atto non comporta alcun impegno di spesa ;
3. Di dare atto che il codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), richiesto ai soli fini dell'applicazione della normativa sulla tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari e secondo i criteri sopra riportati, è il seguente: Z54154614A e che la richiesta di tale codice non prevede nessuna contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza, in quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ai € 40.000 euro
4. Di dare atto che l'affidatario, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del D.L. 187/2010 per l'applicabilità della quale l'affidatario medesimo sottoscriverà apposita dichiarazione di intenti che verrà depositata agli atti; le parti

danno altresì atto che il contratto verrà immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopra citata normativa ovvero senza avvalersi di banche e della società Poste Italiane;


Il Segretario
Dott. Angelo TOMARCHIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D.lgs. 267/2000)

Torino, 27/05/2015


Il Segretario
Dott. Angelo TOMARCHIO

